

Trasmessa esclusivamente via PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

B2.07

Spett.le Provincia di Asti
SIAP c/o Servizio Ambiente
c.a. dott. Angelo Marengo
c.a. dott. Davide Maria Tibaldi
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Rif.: nota Vs prot. n. 12936 del 07/06/2018, prot. Arpa n. 50166 del 07/06/2018

OGGETTO: Pratica Arpa n. G07_2018_00773.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Valutazione documentazione integrativa.

Proponente: Franco Eugenio S.r.l. nel comune di San Damiano d'Asti (AT), Fraz. Valdoisa n. 4/D.

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai fini di rendere il supporto tecnico scientifico all'Autorità Competente, ARPA Piemonte formula le proprie osservazioni come da contributo allegato alla presente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Responsabile Servizio Territoriale
di Tutela e Vigilanza di Asti
Dott. Alberto Maffiotti
(firmato digitalmente)

FB/fv

Allegati:

1. Relazione di Contributo tecnico scientifico n. G07_2018_00773_002

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo n. 33 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 276200 – fax 0131 276231
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Servizio territoriale di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2018_00773_002
Risultato atteso: B2.07
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Valutazione documentazione integrativa
Ditta: Franco Eugenio S.r.l.
 Fraz. Valdoisa 4/D
Comune di: San Damiano d'Asti (AT)

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Redazione | Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Asti - PO Nome: dott. Paolo Conti | Data: 04/07/2018 | *Conti Paolo |
| Redazione | Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Asti Nome: dott.ssa Valeria Gai | Data: 04/07/2018 | *Valeria Gai |
| Redazione e verifica | Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Asti - PO Nome: Ing. Francesca Valenzano | | |
| Approvazione | Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Dott. Alberto Maffiotti | | |

* Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.

Premessa

Il presente contributo tecnico scientifico riguarda l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, presentata dalla Franco Eugenio S.r.l. per lo stabilimento sito in Reg. Valdoisa n. 4/D, San Damiano d'Asti. (AT).

Il rilascio dell'AUA è funzionale per l'ottenimento dei seguenti atti abilitativi: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (modifica/aggiornamento autorizzazione esistente), comunicazione di recupero di materia da rifiuti ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (rinnovo), comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26/10/1995, n. 447 (aggiornamento), procedimento relativo alla prevenzione degli incendi, art. 10 D.P.R. 151/2011 (di competenza dei VVF).

Nel seguito saranno valutate le integrazioni pervenute a seguito dell'espressione da parte degli scriventi di richieste di integrazioni con contributo tecnico scientifico n. G07_2018_00773_001.

1. Analisi documentale e valutazioni relative

Valutata la documentazione complessivamente agli atti e di quanto a conoscenza dell'Agenzia scrivente, si esprimono le seguenti osservazioni. Rispetto agli aspetti di carattere urbanistico e di prevenzione incendi, si rimanda rispettivamente all'Amministrazione comunale e alle osservazioni dei VVF competenti per territorio.

Gestione rifiuti

Valutata la documentazione trasmessa, si prende atto in generale delle integrazioni fornite. Nello specifico si osserva quanto segue.

Non sono stati forniti approfondimenti in relazione all'applicazione della L.R. 40/1998 e s.m. e i. (VIA - Fase di verifica), per cui si rimandano le ulteriori considerazioni all'Autorità Competente, tenuto conto del procedimento già espletato in passato in relazione all'impianto.

Per quanto concerne il p.to 7.6 inerente al recupero del fresato d'asfalto, si rileva la pubblicazione del DM 28/3/2018 n. 69, in vigore dal 3/7/2018, che definisce le condizioni per la cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del granulato bituminoso e pone in capo al produttore del granulato (impianto di recupero) una serie di obblighi.

All'art. 6 - Norme transitorie e finali, il DM specifica che ai fini dell'adeguamento ai criteri in esso stabiliti, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DM, presenta all'AC un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 (o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). Nelle more dell'adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3 e allegato 1 del DM, attestata mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4. Tali condizioni sono d'obbligo in relazione alle lett. a) e c) del punto 7.6.3, allegato 1, sub-allegato 1, DM 05/02/1998 e s.m. e i..

In generale, le attività di recupero ambientale R10 e di utilizzo dei rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali ecc. R5, laddove previste dal DM 05/02/1998, costituiscono operazioni specifiche di recupero "istantaneo" in cantiere, soggette a proprie autorizzazioni ai sensi di legge in capo al soggetto esecutore, in assenza di un prodotto da recupero generato in impianto.

Infine, per quanto concerne l'operazione R10 di recupero ambientale, si ricorda quanto previsto dal DM 05/02/1998 all'art. 5, comma 2.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

Componente ambientale rumore

In merito si ribadisce quanto già espresso dalla scrivente Agenzia nel precedente contributo tecnico scientifico n. G07_2018_00773_001. Nulla di ulteriore da rilevare.

Emissioni in atmosfera

Si prende atto del valore di potenza termica nominale del bruciatore utilizzato nell'essiccatore cilindrico rotante e si ritiene migliorativo il passaggio al combustibile GPL.

In merito al punto di emissione E1 nel precedente contributo si era richiesto di introdurre anche un valore limite per gli IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici, con il valore limite indicato nell'allegato I alla parte V del Testo Unico Ambientale. Si ribadisce la necessità di introdurre nell'atto autorizzativo un limite per detto parametro.

Come evidenziato nel precedente contributo ARPA, il limite di emissione proposto per i COV risulta assai elevato, ma in linea con altri impianti presenti in Regione Piemonte. Si ritiene auspicabile individuare un unico valore limite di COV, indipendente dal tipo di materie prime utilizzate, anche al fine di agevolare le operazioni di controllo.

Si ribadisce comunque la necessità di individuare il contributo dell'1,3-butadiene e del benzene (molecole di natura cancerogena) al valore dei COV, al fine di imporre opportuni limiti per tali sostanze nella tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera per il camino E1.

Si ritiene che il limite proposto per l'acroleina-aldeide acrilica (individuabile come tracciante chimico delle emissioni complessive della ditta e probabile fonte di molestia olfattiva) sia troppo elevato.

Il manuale ISPRA "Metodi di misura delle emissioni olfattive" (APAT, Manuali e Linee Guida 19/2003), al par. 3.1.4. e in Tabella 3.3., segnala l'azione irritante dell'acroleina sulle congiuntive e sulle mucose delle vie aeree e studi sperimentali che hanno evidenziato i danni a livello epatico provocati da esposizione ad acroleina o formaldeide.

Nel manuale ISPRA di cui sopra, al par. 3.2. "Impatto tossicologico dipendente dal tipo di materiale presente nell'impianto", viene sottolineata l'esistenza di molte sostanze con valori di TLV (massima concentrazione a cui un lavoratore può essere esposto durante la vita lavorativa senza incorrere in effetti patogeni - convenzionalmente 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana e 50 settimane l'anno) inferiore al valore di soglia olfattiva. Tra queste sostanze, caratterizzate da un valore di TLV inferiore al limite di percezione olfattiva ed elencate in Tabella 3.4, compare l'acroleina, che presenta un TLV pari a 0,25 mg/Nm³ a fronte di una soglia olfattiva ivi indicata come pari a 0,49 mg/Nm³.

Il D.Lgs 183/2017, correttivo della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il nuovo art. 272-bis introduce una specifica possibilità per la normativa regionale e per le Autorità Competenti, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene. Tali misure di prevenzione e limitazione possono consistere, tra gli altri, in valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene.

Nel panorama delle normative regionali, la scrivente Agenzia segnala che la Regione Puglia, con la L.R. n. 23 del 16 aprile 2015, ha provveduto a modificare la L.R. n. 7/1999 in materia di disciplina delle emissioni odorigene, già modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2007, introducendo un Allegato Tecnico, nel quale sono definiti, per una serie di sostanze odorigene, i limiti in termini di concentrazione di odore e di corrispondenti concentrazioni in mg/Nm³ per ogni sostanza considerata (distinguendo le casistiche di emissioni puntuali o diffuse), oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento. Per l'acroleina proveniente da emissioni puntuali, il limite viene fissato a 20 mg/Nm³ (Tabella 1). Si propone pertanto che il quadro riassuntivo delle emissioni si adegui al limite sopra esposto.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

Infine, nel caso dovessero ripresentarsi reiterate segnalazioni di molestia olfattiva, si informa che la Regione Piemonte ha recentemente deliberato (Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 9 gennaio 2017, n. 13-4554) le “Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”. Queste si applicano “agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni, possano determinare emissioni olfattive ed alle attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità da cui derivino o possano derivare emissioni odorigene,..... le stesse indicazioni possono essere applicate anche ad attività diverse da quelle suddette, se ritenuto necessario a fronte di problematiche che coinvolgano significative porzioni di territorio o di popolazione, laddove approcci preliminari per la risoluzione del problema siano risultati inefficaci”. Nel caso specifico, le suddette Linee guida (ALL.1 – parte I, par5) prevedono che “Il Sindaco del Comune del territorio interessato alla molestia olfattiva raccoglie le segnalazioni e, congiuntamente ad ARPA e ASL, ne verifica l’attendibilità e la significatività anche acquisendo eventuali informazioni da altri enti interessati. Se le segnalazioni risultano attendibili e significative, si mettono in atto tutte le azioni ritenute necessarie. In particolare: se la sorgente dell’odore è nota o è già stata identificata, il Sindaco del Comune in cui è ubicata la sorgente attiva un Tavolo di confronto cui sono chiamati a partecipare ARPA, ASL, l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione laddove prevista e il Gestore dell’impianto”.

Conclusioni

Per quanto concerne l’attività di recupero 7.6 del DM 05/02/1998 si richiama l’applicazione, anche per gli aspetti in via transitoria, del DM 69/2018.

Per quanto concerne invece le emissioni in atmosfera, è essenziale l’introduzione in autorizzazione del valore limite per gli IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici indicato nell’allegato I alla parte V del Testo Unico Ambientale, nonché di un limite emissivo per l’acroleina (si propone 20 mg/Nm³)

È poi auspicabile individuare un unico valore limite di COV, indipendente dal tipo di materie prime utilizzate, anche al fine di agevolare le operazioni di controllo.

Si ribadisce infine la necessità di individuare il contributo dell’1,3-butadiene e del benzene al valore dei COV, al fine di imporre opportuni limiti per tali sostanze nella tabella riassuntiva delle emissioni - camino E1.

\$\$\$\$\$

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it